

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso del 19.11.2009, il ricorrente ha esposto quanto segue.

In data 19.10.2007 è deceduto lo zio dell'istante, lasciando un testamento olografo di nomina, con quote diverse, di 12 eredi tra nipoti e "*bisnipoti, sparsi per tutta l'Italia*".

Il *de cuius* aveva a suo tempo indicato nel proprio testamento il ricorrente, quale esecutore testamentario, "*all'evidente scopo di semplificare la ripartizione del patrimonio*".

Tre giorni dopo il decesso, il ricorrente si è recato presso l'intermediario consegnando copia del certificato di morte e del testamento lasciato dallo zio.

In data 24.6.2008, l'istante sostiene di aver consegnato alla banca l'ultimo dei documenti necessari (copia della dichiarazione di successione presentata alla Agenzia delle Entrate), dopo aver già fornito copia del testamento olografo depositato presso il notaio e copia della accettazione della nomina ad esecutore testamentario.

Contestualmente, il ricorrente ha disposto "*le operazioni finalizzate a dar corso alle volontà espresse dallo zio*":

- Bonifici relativi a rimborsi spese previsti nel testamento;
- Estinzione libretto di deposito e accredito sul c/c (intestati al *de cuius*) per consentire la successiva ripartizione tra gli eredi;



- Ripartizione dei titoli e del saldo del conto corrente, sulla base delle quote percentuali chiaramente indicate dal defunto;
- Vendita di alcuni titoli il cui taglio minimo di 1.000 euro non consentiva la ripartizione in percentuale agli eredi aventi diritto.

Secondo quanto asserito, l'istante dopo ripetuti solleciti ha ricevuto solo dopo tre mesi e mezzo (in data 9.10.08) le motivazioni dell'intermediario in merito alle *"necessarie firme di tutti i 12 eredi"*. Tali richieste sono state circostanziate nella lettera del ricorrente del 18.8.2008.

In data 1.12.2008 il ricorrente ha provveduto ad inviare la lettera di reclamo, in cui preliminarmente ha affermato di aver presentato all'intermediario la documentazione necessaria per dar corso alla successione del proprio zio e di aver *"disposto alcune operazioni indispensabili per la ripartizione pro-quota del patrimonio, come da volontà del de cuius"*.

L'istante afferma di aver effettuato *"ripetuti solleciti"*, nonostante i quali l'intermediario non ha eseguito le disposizioni impartite poiché *"come indicato in una mail della [banca del 9.10.08] per effettuare lo svincolo delle attività cedute in successione [dovevano] essere presenti tutti gli eredi ...unitamente all'esecutore testamentario, con trasferimento di tutti i titoli in un unico dossier intestato a tutti gli eredi"*. Secondo, il reclamante ciò sarebbe stato *"in contraddizione con un'altra mail inviata dalla [banca] in data 18.9.08, dalla quale non veniva ...fatto cenno della presenza di tutti gli eredi e consentiva il trasferimento pro-quota dei titoli."*

A fronte di ciò, l'esecutore testamentario ha chiesto l'attuazione di quanto indicato nella lettera raccomandata già richiamata ed in particolare:

1. la vendita di v.n. 27.000 euro di BTP;
2. l'estinzione del libretto di deposito e accredito su un determinato conto corrente;
3. invio della fotocopia del libretto estinto all'indirizzo dell'esecutore testamentario;
4. invio dei movimenti del conto corrente di cui al punto *sub* 2. dopo le sopraelencate operazioni di smobilizzo e indicazione del relativo saldo ad un determinato indirizzo di posta elettronica.

Il ricorrente ha chiesto anche:

5. l'esecuzione degli ordini di bonifico impartiti, relativi al parziale trasferimento pro-quota delle giacenze presenti sul conto corrente e sul libretto di deposito, nonché al rimborso delle spese disposte dal *de cuius* nel suo testamento;
6. il *"riconteggio delle competenze avere relative al conto corrente e al libretto di deposito a partire dal 2.5.2008, ad un tasso non inferiore all'Euribor ad 1 mese diminuito al massimo dello 0,20%"*;
7. la restituzione della eventuale differenza negativa conseguente al minor prezzo di vendita di BTP rispetto ai prezzi in essere al 22.8.2008.

L'intermediario ha risposto al ricorrente con raccomandata il 3.4.2009, dapprima, scusandosi del ritardo *"dovuto essenzialmente alla necessità di disporre tutti gli accertamenti del caso..."*, poi, confermando *"quanto disposto dall'art. 703 cc in merito alle funzioni proprie dell'Esecutore Testamentario"* ed evidenziando, tra l'altro, che *"...egli è tenuto ad utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia per tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria, mentre per quelli eccedenti, nel caso specifico l'alienazione dei beni, potrà porli in essere previo consenso degli eredi aventi diritto"*.

La banca quindi ha ritenuto *"elemento imprescindibile"* acquisire la volontà degli eredi *"per potere dar corso allo svincolo delle attività relictive"* ed anche *"per [ottenere] la liberatoria nei*



confronti dell'Istituto". In alternativa, secondo l'intermediario il ricorrente si sarebbe dovuto munire di Procura Speciale rilasciata dagli eredi.

Nel presentare il ricorso, il cliente allega e richiama la fase del reclamo sopra descritta e aggiunge ulteriore documentazione da cui risulta quanto segue.

L'istante *"al fine di dare corso alla successione"* ha provveduto a richiedere a ciascuno degli eredi le procure notarili, che allega al ricorso – ad eccezione di una – e con ulteriore lettera del 19.6.2009 ha chiesto *"nuovamente quanto già a suo tempo impartito"* all'intermediario.

Il ricorrente comunica, poi, di aver fatto diversi *"ulteriori solleciti"*, dei quali allega i telegrammi del 10.7 e del 10.8.2009 e di aver ottenuto il primo trasferimento *"di una prima tranche dei fondi del conto corrente...e dei titoli"*. Nonostante un'ulteriore lettera di sollecito (del 9.11.2009) l'istante lamenta la mancata estinzione del conto corrente.

Infine, afferma che le disposizioni date *"..ed eseguite solo in presenza della procura notarile degli eredi sono [state effettuate] esclusivamente in funzione alla volontà del de cuius di ripartire il patrimonio come indicato nel testamento....A tale proposito è stato utilizzata proprio la diligenza del buon padre di famiglia....Anche le operazioni di vendita sono da considerarsi di ordinaria amministrazione...La negoziazione è stata effettuata sulla base di un mercato regolamentato "*.

Il ricorrente nell'allegare tutta la documentazione sopra indicata fa presente nella relazione di sintesi i motivi del ricorso:

1. *"mancato riconoscimento delle disposizioni impartite in qualità di esecutore testamentario"*;
2. *"fortissimi e ingiustificati ritardi nelle risposte e nelle esecuzioni delle disposizioni"*.

L'istante chiede, in particolare all'Arbitro:

- a. la remunerazione delle giacenze rimaste sul conto corrente e sul libretto di deposito a risparmio intestati al defunto al tasso legale per il periodo intercorrente dalla data di decesso (19.10.2007) alla data di estinzione dei rapporti, a fronte di saldi contabili che sono variati da 14.594,55 euro a 175.000 euro;
- b. il rimborso delle spese sostenute per il rilascio delle deleghe notarili, pari a 100 euro per ciascuno degli eredi deleganti;
- c. il rimborso delle spese sostenute dall'esecutore testamentario per l'espletamento di tutte le attività pari a 3.000 euro;
- d. il rimborso per i danni e i disagi subiti pari a 1.000 euro per ciascuno dei 12 eredi.

In data 13.1.2010 la banca indirizza all'Arbitro le proprie controdeduzioni che consistono in:

- due lettere inoltrate all'Arbitro, una datata 22.12.2009 e una 13.1.2009;
- sette allegati.

Nella lettera del 22.12.2009 l'intermediario riassume le lamentele del ricorrente consistenti:

- a. nella mancata esecuzione delle disposizioni impartite dall'esecutore testamentario. Peraltro *"detta questione ha già formato oggetto, da parte del ricorrente, di reclamo con nota del 1.12.2008....evaso dalla Banca con nota del 3.3.2009..."*;
- b. nel *"ritardo con cui, una volta in possesso della documentazione di rito , la Banca ha proceduto alla definizione della debitoria. Quest'ultima contestazione rappresenta elemento di novità rispetto al reclamo..."*.

In merito al punto *sub a.* l'intermediario osserva che in data 24.6.2008 il ricorrente *"ritenendo, impropriamente, di aver consegnato alla Banca la documentazione necessaria allo sviluppo del cespite in capo al de cuius – ha impartito disposizioni di ripartizione del cespite, senza la preventiva condivisione da parte di tutti gli eredi testamentari"*. *"Stante la predetta anomalia, la richiestaè stata ... sottoposta all'esame della competente Funzione Legale che, ovviamente, ha espresso parere negativo, ritenendo la*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

volontà espressa in via congiunta dagli eredi eventi diritto ... elemento imprescindibile per poter dare corso allo svincolo..”.

La banca sostiene, poi, di aver rappresentato quanto sopra in più occasioni al ricorrente e richiama una propria e-mail, concludendo che *“sotto tale aspetto, quindi, è del tutto priva di fondamento la contestazione formulata dal ricorrente circa il presunto “...intento dilatorio...” da parte della Banca che diversamente, ha sempre operato nei termini di legge”.*

“Il ricorrente, inoltre, non ha mai fornito prova di aver avuto dal testatore anche il conferimento dell’incarico di procedere alla divisione dei beni dell’asse ereditario tra gli eredi ai sensi dell’art.706 cod.civ., posto che il testamento prodotto a questa Banca non lo prevede in modo esplicito”.

In merito al punto *sub b.*, l’intermediario sottolinea come la questione non sia stata oggetto di contestazione *“prima d’ora”* e, pertanto, si impegna a *“intrattenere compiutamente il ricorrente”.*

Infine, la banca chiede all’Arbitro di respingere il ricorso per il punto *sub a.* *“perché privo di fondamento...”* e per il punto *sub b.* di *“dichiarare non ricevibile, per il momento, il ricorso”.*

In merito, nella lettera del 13.1.2010 la banca ha disposto il riconoscimento di 553,86 euro al ricorrente *“a componimento del reclamo”* di cui al punto *sub b.* e allega la lettera del 12.1.2010 inviata all’istante in cui, tra l’altro, viene detto quanto segue:

1. in data 12.6.2009 è stato estinto il libretto per euro 108.873,63;
2. il 16.6.2009 sono stati accreditate le somme rivenienti dalle vendite dei titoli;
3. in data 17.7.2009 sono stati disposti i bonifici a favore degli eredi;
4. in data 3.8.2009 è stata accreditata l’ultima somma di euro 5.248,91, quali cedole di BTP, e girati i titoli agli eredi pro-quota, fatta eccezione di uno che è stato perfezionato il 21.10.2009;
5. in data 23.12.2009 è stato estinto il conto corrente e accreditato il saldo pro-quota agli eredi a mezzo bonifici bancari.

L’intermediario dà riferimenti sulle modalità di calcolo dell’importo sopra evidenziato e invita il ricorrente a fornire gli elementi per la ripartizione pro-quota agli eredi.

Con mail del 27.1.2010 il ricorrente lamenta *“che non è stata data alcuna risposta in merito alle eccezioni mosse nel reclamo...; in particolare la Banca ha:*

1. *completamente disatteso le volontà del de cuius;*
2. *vanificato la.. nomina ad esecutore testamentario, rendendola di fatto inutile;*
3. chiesto *“le procurenon necessarie”.*

Da ultimo, l’intermediario riferisce, tra l’altro, che non può *“che confermare le ...precedenti argomentazioni”.*

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 23.2.2010.

DIRITTO

La decisione della presente vertenza presuppone la soluzione di diverse questioni.

La prima problematica che questo Collegio deve affrontare riguarda le funzioni dell’esecutore testamentario e i suoi poteri.

Com’è noto, l’art. 703 cod. civ., determina quelle che sono le funzioni ed i poteri dell’esecutore testamentario, chiarendo che compito dell’esecutore testamentario è quello di amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, anche se, a questo proposito, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza, l’esecutore testamentario non acquista il possesso dei beni ereditari *ipso iure* con l’accettazione dell’incarico, dovendo richiederlo all’erede (così, Cass. 27 gennaio 1995, n. 995).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E' indubbio che i poteri di amministrazione dell'esecutore testamentario si devono limitare, di regola all'ordinaria amministrazione, tanto che il terzo comma della norma in questione prevede una disciplina specifica per gli atti di straordinaria amministrazione.

E' altrettanto indubbio che l'esecutore testamentario non possa procedere alla divisione del patrimonio tra gli eredi, salvo che il testatore abbia disposto in tal senso, ipotesi che, nel caso di specie, non ricorre.

E', invece, discusso – soprattutto in dottrina – se l'esecutore testamentario possa o meno pagare i legati se questa eventualità non sia stata espressamente contemplata dal testatore.

A ciò si aggiunga che l'esecutore testamentario che sia nel possesso dei beni ereditari deve provvedere alla consegna di quelli non necessari agli eredi solo su espressa richiesta di questi ultimi.

Ciò chiarito – e senza neppure dover approfondire se le disposizioni testamentarie integrassero (nel caso che ne occupa) l'istituzione di più eredi con una divisione già operata dal testatore o, diversamente, la previsione di una serie di legati – appare corretta e improntata a criteri di doverosa prudenza la condotta della banca che, in assenza di un'espressa e chiara dichiarazione di volontà dei beneficiari delle disposizioni testamentarie, non ha dato esecuzione agli ordini che erano stati impartiti dal ricorrente nella sua semplice qualità di esecutore testamentario.

La seconda questione che si deve affrontare riguarda le contestazioni e le richieste di risarcimento del danno relative ai *“fortissimi e ingiustificati ritardi nelle risposte e nelle esecuzioni delle disposizioni”*.

Dalla documentazione in atti emerge che la questione appena evidenziata sembra essere stata proposta per la prima volta con il ricorso all'ABF, ovvero non sembra sia mai stata oggetto di uno specifico reclamo presentato all'intermediario il quale, peraltro, ha offerto a componimento del ritardo con cui sono state eseguite le disposizioni del ricorrente, l'importo di 553,86 euro – rifiutato dal ricorrente – nonostante avesse sottolineato il fatto che detta richiesta non era stata oggetto di reclamo, ma presentata per la prima volta in sede di ricorso.

Ora, le disposizioni in materia (*“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* del 18 giugno 2009) prevedono che il ricorso all'ABF debba avere ad oggetto la stessa contestazione contenuta nel reclamo all'intermediario, ragione per cui questo Collegio non può che respingere *in limine litis* la relativa domanda.

L'ultima questione che questo Collegio deve affrontare riguarda l'ultima richiesta di *“rimborso per i danni”* avanzata sulla base dei disagi subiti per effetto dell'allungamento dei tempi e per le attività aggiuntive svolte.

Anche questa richiesta non può essere accolta per un duplice motivo, e cioè da un lato perché non risulta fondata per effetto di quanto rilevato in merito alla condotta della banca, dall'altro lato perché risulta totalmente sfornita di qualsiasi prova.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO